

Riconoscimento dell'ottico optometrista quale professionista sanitario naturale evoluzione della figura arte ausiliaria sanitaria dell'ottico.

L'attività dell'ottico, qualificata come "ausiliaria di una professione sanitaria", è prevista in un regio decreto risalente al 1928, e precisamente all'art. 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Da allora, gli ottici hanno acquisito sempre maggiori conoscenze, abilità, competenze e una formazione di livello superiore (accanto alle tradizionali scuole di ottica, statali e private, si sono affiancate numerosi corsi regionali di specializzazione in optometria) grazie alle quali la figura, è andata naturalmente evolvendosi in quella di ottico optometrista.

Nel corso dell'ultimo decennio, poi, l'Università ha reso possibile l'attivazione sul territorio italiano di sette Corsi di Laurea triennale in Ottica e Optometria, tenutisi presso Università Statali, assolvendo al compito di dare quell'indispensabile formazione accademica (abilità professionali, *best practices*, conoscenze e competenze) prevista per una professione sanitaria.

Oggi, il ruolo che svolge l'ottico optometrista nella prevenzione delle problematiche visive - tenendo conto della grande capillarità sul territorio e della conseguente fruibilità da parte del grande pubblico - fa sì che lo stesso attraverso screening preventivi, aiuterebbe da un lato la classe medica ad operare, concentrandosi su aspetti sanitari legati alle patologie, e dall'altro aiuterebbe il servizio sanitario a trarre vantaggi dalla razionalizzazione delle procedure e quindi dei costi. L'ottico optometrista (la cui formazione non può prescindere da un percorso di tipo universitario) infatti, svolge un'attività di natura sanitaria ben distinta da quella svolta dal medico specialista in oftalmologia, pur collaborando con essa e con le professioni di altre aree sanitarie, nel rispetto della deontologia professionale.

Alla luce delle considerazioni sino ad ora esposte, si chiede pertanto il riconoscimento dell'ottico optometrista quale professionista sanitario, naturale evoluzione della figura arte ausiliaria sanitaria dell'ottico, con il seguente profilo:

1. (Figura e profilo)

1.1 E' individuata la figura professionale dell'ottico optometrista.

1.2 L'ottico optometrista è il professionista sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue, con autonomia professionale e responsabilità, mediante tecniche optometriche e metodi oggettivi e soggettivi, l'esame delle deficienze puramente ottiche della vista, svolgendo attività dirette all'individuazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi, approntando occhiali, lenti a contatto correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori futuri ausili ottici compensativi, correttivi, migliorativi e protettivi.

1.3 L'ottico optometrista, in quanto esperto dell'ottica fisiologica, dell'ottica oftalmica, delle componenti fisiche e chimiche e delle applicazioni dei materiali e degli strumenti necessari a risolvere le deficienze di cui al comma 1.2, può suggerire all'utente idonee attività di educazione visiva.

2. (Contesti operativi)

2.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, l'ottico optometrista opera mediante l'utilizzo degli strumenti tecnici e metodologici ritenuti più idonei, ad esclusione di quelli afferenti alle competenze e alle attività medico-chirurgiche.

2.2 L'ottico optometrista provvede, altresì, alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e occhiali, anche quando l'utente che ne dà la commissione presenta le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.

2.3 L'ottico optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi, all'utilizzo e prescrizione di specialità farmaceutiche e alla elaborazione ed esecuzione di terapie compresa la correzione dei difetti visivi mediante laser ad eccimeri o future tecnologie.

2.4 L'ottico optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione anche con professionisti di altre aree sanitarie. Qualora abbia il sospetto o ravvisi un'alterazione morbosa nella normale capacità visiva dell'utente, lo invia al medico competente o ad altro professionista sanitario, senza svolgere ulteriori valutazioni o compiere interventi di qualsivoglia tipo, salvo quelli che risultano indispensabili e urgenti al fine di evitare danni permanenti.

2.5 L'ottico optometrista esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero professionale sia in strutture sanitarie pubbliche o private, sia all'interno di strutture a carattere imprenditoriale.

3. (Percorso formativo e abilitazione professionale)

3.1 Per esercitare la professione sanitaria di ottico optometrista è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

3.2 La laurea di cui al comma 3.1 costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di ottico optometrista.

3.3 Le Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di Medicina e Chirurgia, in collaborazione fra loro, provvedono alla formazione dell'ottico optometrista.

4. (Disposizioni transitorie)

4.1 Possono esercitare la professione sanitaria di ottico optometrista coloro che sono in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a. Laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
- b. Attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico e Attestato in optometria;
- c. Attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito prima dell'anno 2003.

4.2 Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'arte ausiliaria di ottico con abilitazione conseguita dopo l'anno 2003, potranno esercitare la nuova professione di ottico

optometrista a condizione che superino un apposito esame di idoneità che dovrà essere sostenuto al termine di un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 1000 ore.

5. (Abrogazioni)

5.1 A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di Ottico e Odontotecnico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) e le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di Ottico e Odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte-ausiliaria di ottico, sono abrogate, garantendo, comunque, il completamento dei corsi agli studenti già iscritti agli stessi.

5.2 A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che riguardano le mansioni dell'ottico, sono abrogate, salvo per coloro che, avendo conseguito l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo il 2003, non hanno frequentato un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 1000 ore o non hanno sostenuto e/o superato apposito esame di idoneità al termine del medesimo corso di riqualificazione professionale.

5.3 A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allegato B del decreto del Ministro della Sanità 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie, che elenca le attrezzature tecniche e strumentali per gli ottici, è abrogato, salvo per coloro che, avendo conseguito l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo il 2003, non hanno frequentato un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 1000 ore o non hanno sostenuto e/o superato apposito esame di idoneità al termine del medesimo corso di riqualificazione professionale.

5.4 Sono altresì abrogate tutte le norme regolamentari emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, che, siano incompatibili con quelle in esso contenute.